

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 182 DD. 16/10/2014

Oggetto: Laboratorio Make up Lab presso centro giovani #Kairos– affido incarico di organizzazione e gestione. CIG Z121146861

IL DIRETTORE

Preso atto che nel corso dell'anno il centro #Kairos, oltre ad offrire uno spazio ludico per i giovani dagli 11 ai 19 anni, promuove inoltre attività più strutturate, attraverso laboratori tematici gestiti da professionisti del settore, per trasmettere ai partecipanti anche competenze più specifiche;

constatato, inoltre, che la presenza femminile presso il centro #Kairos è molto bassa, si intende stimolarla e favorirla offrendo un laboratorio di make up per avvicinarsi al trucco in maniera sana ed equilibrata, durante il quale le ragazze possano inoltre ottenere consigli utili per la cura della pelle;

richiamato l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 in base al quale sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a;

rilevato che al momento non risulta attiva alcuna convenzione in Consip S.p.a. per il bene/servizio oggetto della presente determinazione, né convenzioni stipulate da parte dell'Agenzia Provinciale per gli appalti e i contratti (APAC);

riscontrato che tra le categorie di beni/servizi presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione non è presente il bene rispondente all'esigenza individuata da parte di questa amministrazione;

considerato che ASIF CHIMELLI intende sostenere l'imprenditorialità giovanile e a tale fine ha acquisito la disponibilità ad organizzare e gestire tale laboratorio da parte di Borgogno Catia, giovane professionista del territorio e titolare della ditta Borgogno Catia, Via della Scuola n.22, 38050 Calceranica al Lago, C. F. BRGCTA94E51L378B, P. IVA 02259350227 che propone un percorso per un totale di 60 ore, strutturato in incontri di due ore settimanali a partire dal mese di ottobre 2014 a maggio 2015, per l'importo massimo di € 1360,00 (importo esente IVA ai sensi dell'art. 1/100 Legge 244/2007 regimi imprenditoria giovanile);

acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla regolarità contributiva;

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;

osservato che con l'affido l'impresa assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice*";

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Borgogno Catia di Borgogno Catia, con sede in Via della Scuola n.22, 38050 Calceranica al Lago, C. F. BRGCTA94E51L378B, P. IVA 02259350227, Cassa Rurale di Caldonazzo, COD. IBAN IT 85 H 0804334450000001071290, l'incarico di organizzare e gestire il laboratorio di make up presso il centro #Kairos sulla base della proposta formulata e dimessa in atti e per un costo massimo di € 1.360,00.=; (importo esente IVA ai sensi dell'art. 1/100 Legge 244/2007 regimi imprenditoria giovanile);
- di dare atto che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
 - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché,

nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di stabilire che il compenso sarà liquidato in due rate, la prima entro il 31 dicembre 2014 a ricevimento di relativa fattura, e la seconda a saldo, al termine della prestazione;
- di dare atto che la spesa, come sopra specificata, sarà imputata sui corrispondenti conti di competenza del budget 2014 e 2015.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 5403



IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -